

ATTI PUBBLICATI

Atti del Sindaco Metropolitan

Repertorio Generale: **222/2016**

Protocollo: **213036/2016**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2010/475**

In Pubblicazione: dal **22/9/2016** al **7/10/2016**

Data di Approvazione: **22/9/2016**

Materia: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E PAESISTICO-AMBIENTALE

Proponente: VICE SINDACO EUGENIO ALBERTO COMINCINI

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA AL DETTAGLIO ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA NEL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI.

Allegato : 

Annulla


Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#)).

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio "Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile [qui](#)).

Portale Istituzionale

- [Chi Governa](#)

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei cookie. 

Albo Pretorio On-Line

Per maggiori informazioni consulta la nostra [Cookie policy](#).



**Città
metropolitana
di Milano**

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 22.09.2016

Rep. Gen. n. 222/2016

Atti n. 213036\7.4\2010\475

Oggetto: Approvazione Atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma denominato "Polo dei distretti produttivi" finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio organizzata in forma unitaria nel comune di Locate di Triulzi.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2016;

VISTO l'art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria)

VISTA la Legge n. 56/2014 ;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;**
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
- 3) di approvare l'allegato Atto modificativo ed integrativo, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 15 pagine e gli allegati contenuti nel CD – conservato agli atti - composti complessivamente da n. 18 pagine;**
- 4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.**

DIREZIONE PROPONENTE Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Oggetto: Approvazione Atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma denominato "Polo dei distretti produttivi" finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio organizzata in forma unitaria nel comune di Locate di Triulzi.

RELAZIONE TECNICA:

Nel novembre 2009 la società **Locate District S.r.l.** ha formulato istanza al Comune di Locate Triulzi per la promozione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6 comma 12 della L.R. n. 2 del 14/03/2003 e dell'art. 92, c. 4, L.R.12/2005, per la realizzazione di una "Grande Struttura di Vendita" al dettaglio della tipologia "Centro commerciale/Parco commerciale", denominata "**Polo dei distretti produttivi**", sulle aree dismesse in seguito alla chiusura delle attività produttive ex SAIWA ed ex SIVA, in variante allo strumento urbanistico allora vigente (PRG).

La proposta prevede la **trasformazione delle aree dismesse**, mediante la realizzazione del "polo dei distretti produttivi", che contempla attività di vendita al dettaglio per una superficie complessiva di **43.380 mq di SLP (35.000 mq di sup. di vendita)**. L'intero comparto di trasformazione (della superficie territoriale di mq. 305.689) comprende anche una vasta area inserita nel Parco Agricolo Sud Milano (mq 133.545) che non è interessata da previsioni di edificazione ed è localizzata in prossimità del complesso di elevato valore paesistico del Santuario e della cascina di S.Maria della Fontana. Sono inoltre previste opere di adeguamento viabilistico sulle SP 164 e ex SS 412 e sulla viabilità comunale (in parte interessando il territorio del Parco Sud).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 1 febbraio 2010, il Comune di Locate Triulzi ha promosso un Accordo di Programma per "Autorizzazione all'edificazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio". Su istanza del Comune di Locate Triulzi, la Regione Lombardia ha aderito all'Accordo di Programma in oggetto con D.G.R. IX/647 del 20/10/2010.

Con nota del Sindaco del dicembre 2010 (prot. n. 220811 del 9/12/2010), il Comune di Locate Triulzi ha richiesto alla Provincia di Milano di aderire all'Accordo di Programma in oggetto. La Provincia, ravvisando che la propria adesione è principalmente finalizzata a garantire gli adempimenti di competenza provinciale in tempi compatibili con il calendario del procedimento negoziale, nonché a contribuire al consolidamento degli obiettivi di pubblico interesse dell'accordo stesso in termini di interventi di miglioramento della mobilità sovracomunale e di riqualificazione paesistica ed ambientale, con D.G.P. n. 120/2011 del 12/4/2011, ha deliberato di aderire al suddetto Accordo di Programma.

La proposta di trasformazione aveva tra i necessari presupposti una variante dello strumento urbanistico comunale di Locate di Triulzi, in quanto le aree interessate erano classificate dal PRG vigente, al momento della promozione dell'Accordo di Programma, in parte in zona D2 (conferma e completamento degli insediamenti a carattere produttivo in aree esterne all'abitato), in parte in zona D3 (di espansione degli insediamenti produttivi), in parte in zona Ap3 (per opere di urbanizzazione secondaria al servizio delle zone produttive).

La variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma è stata pertanto assoggettata a procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), avviata con D.G.C. del Comune di Locate di Triulzi n. 58 dell'11/05/2011 e conclusa con il parere ambientale motivato positivo, formulato

dall'Autorità competente per la V.A.S. d'intesa con l'Autorità procedente, approvato con decreto del 26/9/2011 prot. 1186 e con D.G.C. n. 96 del 26/10/2011.

Nel corso della procedura di Accordo di Programma, il Comune di Locate di Triulzi si è dotato del nuovo strumento urbanistico generale denominato Piano di Governo del Territorio che, ai sensi della Legge Regionale 12/2005, è stato prima adottato con D.C.C. n. 30 del 04/07/2011, e successivamente approvato con D.C.C. n. 56 del 15/12/2011 e, infine, pubblicato sul B.U.R.L. in data 26/4/2012.

A seguito della richiamata pubblicazione sul BURL, divenuto efficace il P.G.T. del Comune di Locate di Triulzi, la proposta progettuale dell'Accordo di Programma risulta essere **conforme allo strumento urbanistico vigente**.

Il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, sul quale la Provincia ha formulato la valutazione di compatibilità al PTCP con D.G.P. n. 381 del 15/11/2011 prevede un ambito di trasformazione denominato "AR07-p Polo dei distretti produttivi" quale complesso tematico commerciale integrato per una Superficie Lorda di Pavimento massima realizzabile di 59.380 mq con destinazione interamente terziaria, suddivisa in commerciale, artigianato di servizio, ristoro e tempo libero, e per una Superficie di Vendita di 35.200 mq, con destinazione funzionale: "Grande Struttura di Vendita"; l'ambito di trasformazione AR07-p include altresì aree libere comprese nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano "ai bordi del Santuario di S.Maria alla Fontana, a protezione e valorizzazione dello stesso. L'area (mq 133.545) compresa all'interno del Parco Regionale Agricolo Sud Milano è classificata dal Piano territoriale di coordinamento dello stesso Parco tra i Territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25 NTA del PTC) e zona di tutela e valorizzazione paesistica (art. 34 NTA del PTC). La porzione più occidentale del comparto d'intervento è inclusa anche in una "zona di protezione delle pertinenze fluviali" (art. 33 NTA del PTC) e nel perimetro di una "Proposta di parco naturale" (art. 1 NTA del PTC). Il Parco Sud si è espresso sul Piano di Governo del Territorio del Comune di Locate Triulzi con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 23/11/2011.

Nel corso della procedura di approvazione dell'Accordo di Programma è stato sottoscritto un **Protocollo d'intesa tra il Comune di Locate di Triulzi, la Provincia di Milano e la Locate District**, approvato con D.G.C. n. 54 del 11/06/2012 e D.G.P. n. 195 del 5/6/2012, con il quale i soggetti sottoscrittori si sono assunti impegni per realizzare interventi sull'assetto infrastrutturale (primo fra tutti: l'ampliamento a quattro corsie della S.P. "ex S.S. 412 della Val Tidone" fino allo svincolo di Opera sud), volti all'adeguamento e miglioramento della mobilità sovracomunale, nonché per assicurare le necessarie misure di mitigazione e di compensazione ambientale dell'insediamento commerciale nell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano, Ente gestito dalla Provincia di Milano, che ha espresso assenso rispetto ai contenuti di propria competenza con Delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 16/5/2012.

Sotto il profilo della **valutazione di impatto ambientale**, il progetto della grande struttura di vendita è compreso nella tipologia sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (allegato B, punto 7, lettere b3 e b4) e della L.R.5/2010. Considerata la rilevanza dell'intervento in progetto, il proponente ha optato per procedere direttamente alla VIA. Il progetto è stato quindi assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, promossa da Locate District s.r.l con istanza depositata in data 14/10/2011 e conclusasi con Decreto di compatibilità ambientale n. 2498 del Dirigente della competente Unità Organizzativa regionale in data 19/03/2013 pubblicato sul B.U.R.L. n. 13, serie ordinaria in data 26/3/2013.

Sotto il profilo dell'**autorizzazione commerciale**, in data 03/12/2012, Locate District s.r.l ha

presentato istanza di attivazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita nella forma di centro commerciale la cui superficie lorda di pavimento totale prevista in progetto è pari a mq 43.380 e la **superficie di vendita complessiva è di mq. 35.200, di cui mq. 200 per il settore alimentare e mq. 35.000 per quello non alimentare**. Il procedimento si è concluso con la conferenza di servizi del 16/04/2013 in cui è stato espresso un giudizio positivo. La conclusione del procedimento è stata tuttavia procrastinata in seguito all'entrata in vigore del periodo di sospensiva previsto dalla L.R. n. 4/2013, terminato con l'approvazione dei nuovi criteri regionali in materia di grandi strutture di vendita (DGR n. X/1193, "Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla DCR 12 novembre 2013 nr. X/187 'Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale'").

La Segreteria Tecnica dell'A.d.P. ha concluso il lavoro istruttorio relativo alla redazione del testo dell'Accordo di Programma in data 27/5/2013 e il Comitato per l'Accordo ha validato lo stesso in data 20/12/2013.

La Regione Lombardia, con deliberazione G.R. n. 1253 del 24/01/2014, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante; la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), con deliberazione G.P. n. 39 dell'11/02/2014, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante; il Comune di Locate di Triulzi, con deliberazione G.C. n. 22 del 12/02/2014, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

L'Accordo di Programma, sottoscritto il 17/02/2014, è stato approvato con **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1799 del 4/3/2014** e pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 2/2003 sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 11 del 10/3/2014. Successivamente alla pubblicazione dell'Accordo di Programma, Locate District S.p.A. ha dato avvio all'attuazione dell'insediamento della Grande Struttura di Vendita ed alle opere di viabilità previste.

In particolare, riguardo il **nodo viabilistico A50 – S.P. ex S.S. 412**, al fine di ottemperare a quanto prescritto all'art. 8.4 dell'Accordo di Programma e in ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale (VIA), il Soggetto aderente ha sviluppato uno Studio viabilistico prodotto in data 26/03/2015 sulle opere di c.d. prima fase, come indicate al medesimo art. 8.4, dell'Accordo di Programma.

A seguito della verifica di Regione Lombardia, di Città Metropolitana di Milano e di Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., la Segreteria Tecnica ha dato atto che le soluzioni proposte dallo studio viabilistico non risultano efficaci dal punto di vista trasportistico agli effetti del miglioramento delle condizioni di sicurezza del nodo attuale A50 – S.P. ex S.S. 412.

Nel percorso di individuazione delle opere da realizzarsi con il contributo di € 800.000 di cui all'art. 8.4 dell'Accordo di Programma, gli Enti sottoscrittori e Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. hanno quindi condiviso uno schema progettuale (allegato al presente decreto), che prevede la realizzazione di una corsia di interscambio lungo la S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone', in direzione Sud in corrispondenza dello svincolo della Tangenziale Ovest Milano A50 – con una configurazione coerente e funzionale anche rispetto all'eventuale realizzazione delle c.d. opere di seconda fase, prioritariamente identificate nella sostituzione delle rampe semidirette 'Est-Sud' e 'Sud-Ovest' all'art. 8.4 lettera b) dell'Accordo di Programma – nonché la risoluzione dell'interferenza con l'esistente passerella ciclo-pedonale. Il Soggetto aderente ha contestualmente manifestato la disponibilità ad eseguire direttamente l'opera garantendone la realizzazione e la completa copertura finanziaria sino all'importo complessivo massimo rideterminato in € 1.200.000.

Lo schema progettuale allegato risulta compatibile con il quadro delle prescrizioni di cui al citato Decreto di compatibilità ambientale n. 2498 /2013, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 9.2.3. in cui si dispone che qualora, in esito alla verifica, i requisiti di fattibilità tecnica e di efficacia trasportistica di uno o più degli interventi proposti non risultino adeguatamente comprovati, ovvero il loro perseguimento richieda modifiche sostanziali, gli impegni del soggetto aderente potranno essere rimodulati in sede di Accordo di Programma in favore della realizzazione di altri interventi comunque funzionali alla risoluzione delle criticità del nodo.

La Segreteria Tecnica dell'AdP del 19/07/2016, che ha visto la partecipazione del Comune di Opera in qualità di Ente territorialmente interessato, ha pertanto condiviso, insieme al nuovo schema progettuale, uno schema di Atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma ed i criteri e gli indirizzi per i monitoraggi di traffico sullo svincolo A50/S.P. ex S.S. 412. La Segreteria tecnica ha altresì preso atto delle osservazioni espresse nel merito da Milano-Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. con nota del 18/07/2016 – prot. 16/18301.

Il **26/07/2016**, il **Collegio di Vigilanza** dell'Accordo di Programma ha approvato l'ipotesi dell'**Atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma** medesimo e i relativi allegati, come condivisi dalla Segreteria tecnica del 19/07/2016.

L'Atto modificativo ed integrativo dell'Accordo di Programma, che rientra tra le modifiche non sostanziali di cui al primo comma dell'articolo 12 del medesimo Accordo, è finalizzato a:

- ridefinire gli impegni del Soggetto aderente connessi alla realizzazione delle opere di riqualificazione geometrico-funzionale dello svincolo A50-S.P. ex S.S. 412;
- definire i criteri e gli indirizzi per l'esecuzione dei monitoraggi di traffico sullo svincolo A50-S.P. ex S.S. 412 e i relativi impegni del Soggetto aderente;
- ridefinire le garanzie fideiussorie del Soggetto aderente;
- introdurre alcune precisazioni in merito alle definizioni di "Fashion Village" e di "Bottega delle Fabbriche".

Con nota prot. 208549 del 14/9/2016 è pervenuta da Regione Lombardia la documentazione finale, relativa allo schema progettuale per la riqualificazione dello svincolo A50-SP ex SS412 e al monitoraggio di traffico sul medesimo svincolo e precisamente:

- Ipotesi Atto Integrativo_AdP Locate Triulzi;
 - sub 4bis_00_elenco elaborati;
 - sub 4bis_2-Corografia;
 - sub 4bis_3-Planimetria stato di fatto;
 - sub 4bis_4-Planimetria di inquadramento del progetto;
 - sub 4bis_5-Planimetria di progetto;
 - sub 4bis_6-Planimetria di sovrapposizione;
 - sub 4bis_7-Planimetria di compatibilità con eventuale adeguamento dello svincolo;
 - sub 4bis_8-Particolari costruttivi rampe e passerella;
 - sub 4bis_9-Particolari costruttivi;
 - sub 4bis_10-Piano particellare preliminare;
 - sub 4bis_11-Quadro economico;
 - sub 4ter_Monitoraggio di traffico_Svincolo A50-SP412 – Metodologia,
- elaborati tutti che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, riprodotti su supporto informatico.

Con D.G.R. X/5560 del 12/09/2016 Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma denominato "Polo dei distretti produttivi" finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande Struttura di Vendita al dettaglio organizzata in forma

unitaria nel Comune di Locate di Triulzi (MI).

Le ragioni di pubblico interesse che motivano l'approvazione da parte di Città metropolitana dell'Atto modificativo ed integrativo dell'Accordo di Programma attengono principalmente alla gestione e al miglioramento della mobilità metropolitana e riguardano in particolare il ruolo di Città metropolitana in quanto Ente proprietario della S.P. ex S.S. 412.

Richiamati:

- l'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta la disciplina nazionale degli Accordi di Programma;
- l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni "Programmazione negoziata regionale", che reca le norme regionali in materia di Accordo di Programma;
- la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e, in particolare, l'articolo 6 che disciplina le autorizzazioni di grandi strutture di vendita nell'ambito di piani attuativi o di strumenti di programmazione negoziata;
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni "Legge per il governo del territorio";
- le D.G.P. n. 120 del 12/4/2011; n. 381 del 15/11/2011; n. 195 del 5/6/2012 e n. 39 dell'11/02/2014.

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2016.

Si dà atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio alto, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Il Direttore dell'Area Pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
F.to (dott. Emilio De Vita)

data 19 settembre 2016

PROPOSTA:**IL SINDACO METROPOLITANO**

Visto il Decreto n. 176/2016 atti. n. 163439/1.18/2016/6 con il quale è stata conferita al Consigliere dott. Eugenio Alberto Comincini la delega alla materia “Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitan; Pianificazione territoriale generale e paesistico-ambientale, mobilità viabilità”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

- 1) di approvare l'allegato schema di **Atto modificativo e integrativo dell’Accordo di Programma denominato “Polo dei distretti produttivi” finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio organizzata in forma unitaria nel comune di Locate di Triulzi** (Allegato A) che, corredato degli allegati elencati nella relazione tecnica e riprodotti su supporto informatico, costituisce parte integrante del presente Decreto;
- 2) di demandare al Direttore dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente Decreto;
- 3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio alto, come attestato nella relazione tecnica.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

nome dott. Emilio De Vita

data 19/9/2016 firmato Emilio De Vita

IL DIRETTORE

nome <NOME>

data <DATA>

firma <FIRMA/FIRMATO>

 SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome dott. Emilio De Vita

data 19/9/2016

firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 19/9/2016 firmato Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

 Favorevole ContrarioIL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

nome <NOME>

data <DATA> firma <FIRMA/FIRMATO>

per IL SINDACO
 IL CONSIGLIERE DELEGATO
 (dott. Eugenio Alberto Comincini)

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Simonetta Fedeli)

F.to Comincini

F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li **22.09.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fedeli

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

ESECUZIONE

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

.....

Milano li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO A) ALLA D.G.R.

Regione Lombardia

Città Metropolitana di Milano

Comune di Locate di Triulzi

**ATTO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
DENOMINATO "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE ED
ESERCIZIO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA AL DETTAGLIO ORGANIZZATA IN FORMA
UNITARIA
NEL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI)**

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, dell'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e della l.r. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.)

TRA:

La **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, qui rappresentata dal

.....;

La **CITTA' METROPOLITANA di MILANO**, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, qui rappresentata
.....;

Il **COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI**, con sede in Locate di Triulzi (MI), Via Roma n. 9, qui
rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Davide Serranò;

Con l'adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano, della:

Società **LOCATE DISTRICT S.p.A.** con sede in Brescia, via Francesco Lonati, n. 3, Registro Imprese di
Brescia, C.F./P.IVA n. 03098120987 REA di Brescia n. BS 504916, qui rappresentata dal Presidente
del Consiglio d'Amministrazione, signor Carlo Maffioli (di seguito "Soggetto aderente");

Premesso che

- a) con nota del 17/11/2009, protocollo 13635, la Locate District S.p.A. formulava al Comune di Locate Triulzi domanda per la promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6 comma 12 della L.R. n.2 del 14/03/2003 e dell'art. 92, comma 4, L.R. n. 12 del 11/03/2005, per la realizzazione di una "Grande Struttura di Vendita" al dettaglio della tipologia "Centro commerciale/Parco commerciale", denominata "Polo dei distretti produttivi", sull'Area denominata "Ex stabilimento SAIWA" per una S.l.p. non superiore a 43.380 mq ed una superficie di vendita al dettaglio pari o non inferiore a 35.000 mq per il settore non alimentare, oltre ad una superficie di vendita al dettaglio pari o non inferiore a 200 mq per il settore alimentare;
- b) in data 24/11/2009 il Sindaco del Comune di Locate di Triulzi, con nota prot. 13895, depositava, presso la Presidenza della Regione Lombardia, la richiesta di adesione all'Accordo di Programma, che vi aderiva il 20/10/2010 con delibera di Giunta n. IX/647 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 44 del 2/11/2010;
- c) in data 09/12/2010 il Comune di Locate di Triulzi, con nota prot. n. 14417, richiedeva l'adesione all'Accordo di Programma denominato "Polo dei Distretti Produttivi" alla Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che, con D.G.P. n.120/2011 del 12/4/2011, deliberava di aderire;
- d) sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale, il progetto veniva assoggettato a procedura di VIA, promossa da Locate District S.p.A. con istanza depositata il 14/10/2011 e conclusasi con Decreto di compatibilità ambientale n. 2498 del Dirigente della competente Unità Organizzativa regionale del 19/03/2013, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 13 del 26/3/2013;

- e) il 03/12/2012 Locate District S.p.A. presentava al Comune di Locate di Triulzi istanza di attivazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una Grande Struttura di Vendita, conclusa con la Conferenza di Servizi del 16/04/2013 in cui è stato espresso un giudizio positivo;
- f) la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma ha concluso il lavoro istruttorio relativo alla redazione del testo dell'Accordo di Programma il 27/05/2013 e il Comitato per l'Accordo ha validato lo stesso il 20/12/2013;
- g) la Regione Lombardia, con deliberazione G.R. n. 1253 del 24/01/2014, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- h) la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), con deliberazione G.P. n. 39 dell'11/02/2014, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- i) il Comune di Locate di Triulzi, con deliberazione G.C. n. 22 del 12/02/2014, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- j) l'Accordo di Programma, sottoscritto il 17/02/2014, è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1799 del 4/3/2014 e pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 2/2003 sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 11 del 10/3/2014;
- k) successivamente alla pubblicazione dell'Accordo di Programma, Locate District S.p.A. ha dato avvio ai lavori di realizzazione della Grande Struttura di Vendita;
- l) al fine di ottemperare a quanto prescritto all'art. 8.4 dell'Accordo di Programma, ma anche in considerazione dei rilievi espressi dalla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali

S.p.A. e in ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale (VIA), il Soggetto aderente ha sviluppato uno Studio viabilistico prodotto in data 26/03/2015 sulle opere di c.d. prima fase, come indicate al medesimo art. 8.4, punto 7, dell'Accordo di Programma;

- m) a seguito della verifica di Regione Lombardia, di Città Metropolitana di Milano e di Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., la Segreteria Tecnica ha dato atto che le soluzioni proposte dallo studio viabilistico non risultano efficaci dal punto di vista trasportistico agli effetti del miglioramento delle condizioni di sicurezza del nodo attuale A50 – S.P. ex S.S. 412;
- n) nel percorso di individuazione delle opere da realizzarsi con il contributo di € 800.000,00 di cui all'art. 8.4 dell'Accordo di Programma, gli Enti sottoscrittori e Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. hanno condiviso di procedere con la realizzazione dell'intervento come da schema progettuale allegato sub 4 bis al presente Atto; il Soggetto aderente ha contestualmente manifestato la disponibilità ad eseguire direttamente l'opera garantendone la realizzazione e la completa copertura finanziaria sino all'importo complessivo massimo rideterminato in € 1.200.000,00. Lo schema progettuale prevede la realizzazione di una corsia di interscambio lungo la S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone', in direzione Sud in corrispondenza dello svincolo della Tangenziale Ovest Milano A50 - secondo uno schema coerente e funzionale anche rispetto all'eventuale realizzazione delle c.d. opere di seconda fase, prioritariamente identificate nella sostituzione delle rampe semidirette 'Est-Sud' e 'Sud-Ovest' all'art. 8.4 lettera b) dell'Accordo di Programma – nonché la risoluzione dell'interferenza con l'esistente passerella ciclo-pedonale;
- o) la Segreteria Tecnica dell'AdP del 19/07/2016, che ha visto la partecipazione del Comune di Opera in qualità di Ente territorialmente interessato, ha condiviso lo schema di Atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma, i criteri e gli indirizzi per i monitoraggi di traffico sullo svincolo A50/S.P. ex S.S. 412 (allegato sub 4 ter al presente Atto) e lo schema progettuale, allegato sub 4 bis, e ha altresì preso atto delle osservazioni

espresse nel merito da Milano-Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. con nota del 18/07/2016 – prot. 16/18301 ;

- p) sotto il profilo autorizzativo, il Comune di Opera - con Convenzione n. Rep. 163/118 a firma del Notaio Paola Avondola in Locate di Triulzi, sottoscritta il 24/11/2014 con il Soggetto aderente - si è impegnato a promuovere tutte le iniziative e gli atti di sua competenza necessari a dare esecuzione all'attuazione dei progetti di adeguamento della viabilità previsti nell'AdP. In tal senso, in data con Deliberazione di Giunta comunale n..... ha approvato lo schema progettuale allegato sub 4 bis.
- q) la soluzione di procedere con la realizzazione dell'intervento come da schema progettuale allegato sub 4 bis risulta compatibile con il quadro delle prescrizioni di cui al citato Decreto di compatibilità ambientale n. 2498 /2013, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 9.2.3. in cui si dispone che qualora, in esito alla verifica, i requisiti di fattibilità tecnica e di efficacia trasportistica di uno o più degli interventi proposti non risultino adeguatamente comprovati, ovvero il loro perseguimento richieda modifiche sostanziali, gli impegni del soggetto aderente potranno essere rimodulati in sede di AdP in favore della realizzazione di altri interventi comunque funzionali alla risoluzione delle criticità del nodo;
- r) il 26/07/2016, il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma ha approvato l'ipotesi dell'Atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma medesimo e i relativi allegati, come condivisi dalla Segreteria tecnica del 19/07/2016;
- s) la Regione Lombardia, con DGR n. ... del, ha approvato l'ipotesi di Atto integrativo e modificativo, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- t) la Città Metropolitana di Milano con deliberazione, ha approvato l'ipotesi di Atto integrativo e modificativo, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

- u) il Comune di Locate di Triulzi con deliberazione, ha approvato l'ipotesi di Atto integrativo e modificativo, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

Tutto ciò premesso e considerato, tra gli Enti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, con l'adesione della Locate District S.r.l.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Il presente Atto modificativo ed integrativo è finalizzato a:

1. ridefinire gli impegni del Soggetto aderente connessi alla realizzazione delle opere di riqualificazione geometrico-funzionale dello svincolo A50-S.P. ex S.S. 412;
2. definire i criteri e gli indirizzi per l'esecuzione dei monitoraggi di traffico sullo svincolo A50-S.P. ex S.S. 412 e i relativi impegni del Soggetto aderente;
3. ridefinire le garanzie fideiussorie del Soggetto aderente;
4. introdurre precisazioni in merito alle definizioni di "Fashion Village" e di "Bottega delle Fabbriche".

Articolo 3

All' art. 1 - Premesse e allegati, comma 2, dopo l'allegato sub 4) sono inseriti:

sub 4 bis) schema progettuale per la riqualificazione geometrico-funzionale dello svincolo A50-S.P. ex S.S. 412: opere di ottimizzazione delle corsie di interscambio e di immissione delle due direttrici;

Sub 4 ter) Criteri ed indirizzi per l'esecuzione dei monitoraggi di traffico sullo svincolo A50-S.P. ex S.S. 412.

Articolo 4

All'art. 2. – Oggetto e finalità dell'Accordo, comma 2:

nella definizione di Fashion Village, dopo le parole <<gestiti direttamente>> è inserito <<**o indirettamente**>>;

- nella definizione Bottega delle Fabbriche, dopo le parole << che valorizzino>> è inserito <<**anche**>>;

Articolo 5

All'art 8. – Impegni del soggetto aderente, il comma 3 , primo periodo, è modificato e sostituito come segue:

3. “Per il miglioramento della viabilità, il Soggetto aderente si impegna a progettare e a realizzare le seguenti infrastrutture viabilistiche di rilevanza sovracomunale, rappresentate nell'allegato *sub 4* (indicate nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale come necessarie a garantire la compatibilità e la sostenibilità del traffico ingenerato dall'attività commerciale) e **integrate e modificate con lo schema progettuale di cui all'allegato sub 4 bis**:

1. lotto 'A' - svincolo S.P. ex S.S. 412/Via Don Milani (nuova rotatoria tra l'innesto via Aldo Moro, la S.P. 164 e la S.P. ex S.S. 412) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
2. lotto 'B' - rotatoria via Vigentina (ridefinizione dell'intersezione con inserimento rotonda su Strada Cascina Fontana - ex S.P. 164 - e la S.P. 28) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
3. lotto 'C' - rotatoria via Molise (ridefinizione dell'intersezione con inserimento rotonda via Molise e l'incrocio con la S.p. 28 dir.) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;

4. lotto 'D' - allargamento via Milano (adeguamento della sezione stradale di via Milano dalla rotatoria di via Luxemburg alla rotatoria di via San Francesco d'Assisi) nei territori dei Comuni di Locate di Triulzi e Opera;
5. lotto 'E' - rotatoria via Luxemburg (nuova rotatoria all'innesto di via R. Luxemburg con Strada Cascina Fontana - S.P. 164) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
6. adeguamento della S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone' (ampliamento a 4 corsie della strada provinciale S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone' del tratto di maggior traffico, lungo circa 1 km, compreso tra Opera e lo svincolo "Pieve/Vigentina") nei territori dei Comuni di Locate di Triulzi e Opera;
7. riqualificazione dello svincolo tangenziale ovest A50/S.P. ex S.S. 412, suddivisa in opere di **ottimizzazione delle corsie di interscambio e di immissione delle due direttrici e opere di scenario, come definite rispettivamente al successivo comma 4, lettere a) e b)**, nel territorio del comune di Opera".

All'art 8. - Impegni del soggetto aderente, il comma 3 , quinto periodo, è modificato e sostituito come segue:

"Tutti gli interventi di cui ai precedenti punti da 1 a 6 dovranno essere completati prima dell'apertura della Grande Struttura di Vendita".

All'art 8. - Impegni del soggetto aderente, il comma 4 è modificato e sostituito come segue:

4. "Con riferimento all'intervento di cui al precedente comma 3, primo periodo, punto 7., il Soggetto aderente si impegna a concorrere alla progettazione e realizzazione di opere di riqualificazione geometrico-funzionale dello svincolo A50-S.P. ex S.S. 412. Le soluzioni di riferimento da perseguire in tal senso sono classificabili in:
 - a) opere di **ottimizzazione** delle corsie di interscambio e di immissione delle due direttrici, comprensive della risoluzione dell'interferenza con l'esistente passerella ciclopedonale;
 - b) opere di **scenario**, consistenti in interventi più strutturali di potenziamento della capacità dello svincolo e prioritariamente identificabili nella sostituzione delle rampe di

disimpegno indiretto 'est-sud' e 'sud-ovest' con corrispondenti rampe semidirette, od altre soluzioni equivalenti.

Le opere di cui al punto a) si configurano come interventi minimali di adeguamento e messa in sicurezza dell'intersezione attuale, **consistenti nella ottimizzazione della corsia di interscambio lungo la S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone', in direzione Sud, in corrispondenza degli svincoli della Tangenziale Ovest Milano A50, secondo uno schema coerente e funzionale anche rispetto all'eventuale realizzazione delle c.d. opere di scenario di cui all'8.4, primo periodo, lettera b). Il Soggetto aderente si impegna alla progettazione e realizzazione delle opere di cui al punto a) garantendo il finanziamento dell'importo complessivo massimo di € 1.200.000 (un milione duecentomila).**

La realizzazione delle opere di cui al punto b) è subordinata a specifica determinazione degli organi di monitoraggio e controllo dell'Accordo di Programma, da assumere in accordo con gli Enti gestori delle due direttrici interessate (Città Metropolitana di Milano e Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.), sulla base dell'effettiva evoluzione dei carichi di traffico sulla rete rilevati dal monitoraggio e conseguenti all'attivazione del comparto commerciale, evoluzione che **sarà valutata dalla Segreteria Tecnica dell'AdP, sentito il Soggetto aderente.**

Il Soggetto aderente si impegna a concorrere all'attuazione delle opere di **scenario di cui alla lettera b)** per un importo complessivo massimo di € 5.000.000,00, **incluse spese tecniche e di progettazione**, provvedendo alla predisposizione della relativa progettazione tecnica fino al livello esecutivo.

Il Soggetto aderente si impegna inoltre alla realizzazione dei monitoraggi di traffico, da eseguirsi secondo modalità **indicate nell'allegato sub 4 ter)** in conformità ai criteri della normativa regionale (in particolare, l'Allegato 4 della d.g.r. n. 8/3219 del 27/09/2006 e la d.g.r. n. 8/5258 del 02/08/2007).

Il costo del monitoraggio sarà a carico del soggetto aderente. Qualora tale costo superi la soglia di € 30.000, il 50% della parte eccedente verrà considerata a scapito dell'importo di € 5.000.000 con il quale il Soggetto aderente si impegna a concorrere all'attuazione delle opere di scenario.

Qualora all'esito del monitoraggio di cui all'allegato 4 ter) ricorrano entrambi i seguenti eventi:

a) l'opera di scenario non fosse stata realizzata in quanto l'esito del monitoraggio del traffico indotto non abbia evidenziato criticità sul nodo conseguenti all'apertura della GSV;

b) la GSV risultasse attivata per una superficie inferiore al 90% di quella autorizzata, il Collegio di Vigilanza potrà disporre l'esecuzione di nuove campagne di monitoraggio, con le medesime modalità dell'allegato sub 4 ter e oneri a totale carico del Soggetto aderente - senza possibilità di scomputo dall'importo di € 5.000.000. Tali campagne di monitoraggio sono comunque da svolgersi da parte del soggetto aderente ogni qualvolta lo stesso preveda l'attivazione di nuove superfici di vendita, nell'ambito di quelle già autorizzate, e tali incrementi, calcolati rispetto alla superficie di vendita di prima attivazione, abbiano una dimensione che, in termini assoluti o cumulati, sia pari o superiore a 2.500 mq

I progetti definitivo ed esecutivo saranno redatti in conformità alle indicazioni che emergeranno dalla Segreteria Tecnica dell'AdP nonché dai dati che risulteranno dai monitoraggi di traffico e saranno consegnati dal Soggetto aderente ai componenti della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma e a Milano Serravalle - Milano tangenziali S.p.A., ai fini dell'espletamento della procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016.

L'importo, per un massimo di € 5.000.000,00, dedotti gli oneri relativi alla progettazione e, nei termini sopradetti, la eventuale quota dei costi del monitoraggio, previa rendicontazione dei medesimi, verrà corrisposto dal Soggetto aderente sulla scorta dei lavori effettivamente eseguiti risultanti da ciascuno Stato di Avanzamento Lavori.

Articolo 6

All'art. 9 - Garanzie, il comma 3 è modificato e sostituito nel seguente modo:

- 3. A garanzia degli interventi di realizzazione della corsia di interscambio in direzione Sud lungo la S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone', di cui al precedente art. 8.4, primo periodo, lettera a), Locate District S.r.l., in qualità di Soggetto Aderente all'Accordo di Programma, fornirà a Regione Lombardia, prima dell'attivazione della struttura di vendita, una fidejussione, assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti*

nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.l. 1 settembre 1993 n. 385 e inseriti negli elenchi presenti sul sito della Banca d'Italia per le banche e le assicurazioni in modo compilativo e sul sito dell'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS) per gli intermediari, per un importo garantito pari ad € 1.200.000 (un milione duecentomila). Lo svincolo completo della fidejussione potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuto rilascio, da parte degli Enti competenti, della certificazione dell'avvenuta, regolare e completa realizzazione degli interventi.

Dopo il comma 3 sono inseriti i nuovi seguenti commi:

4. Al fine di garantire la concorrenza alla progettazione e realizzazione delle opere di scenario di cui all'art. 8.4, primo periodo, lett b) il Soggetto aderente si obbliga a produrre, prima dell'attivazione della struttura di vendita, le seguenti fideiussioni escutibili a prima richiesta, assicurative, bancarie o rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.l. 1 settembre 1993 n. 385 e inseriti negli elenchi presenti sul sito della Banca d'Italia per le banche e le assicurazioni in modo compilativo e sul sito dell'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS) per gli intermediari:

a) quanto alla garanzia della predisposizione dei progetti definitivo ed esecutivo in conformità alle indicazioni che emergeranno dalla Segreteria Tecnica dell'AdP e dell'esecuzione del monitoraggio verrà rilasciata apposita fidejussione dell'importo di € 400.000,00 a favore di Regione Lombardia;

b) quanto alla garanzia per il finanziamento per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera di scenario, verrà rilasciata a favore di Regione Lombardia apposita fidejussione dell'importo di € 4.600.000,00, che avrà validità fino alla conclusione dei lavori dell'opera di scenario.

L'escussione delle fideiussioni sarà subordinata ai seguenti eventi:

- 1. quanto alla fidejussione di € 400.000,00, di cui alla lettera a), qualora il Soggetto aderente non provveda alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e/o alla realizzazione del monitoraggio del traffico, da eseguirsi secondo le modalità previste all'allegato sub 4 ter;**
- 2. quanto alla fidejussione di € 4.600.000,00, di cui alla lettera b), qualora il Soggetto aderente non provveda al pagamento del corrispettivo dei lavori di realizzazione**

dell'opera risultante all'esito della procedura di gara, a seguito dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori da parte della Stazione Appaltante. In tale caso Regione Lombardia potrà procedere all'escussione della fidejussione per il valore non saldato in aggiunta al residuo dei lavori ancora da realizzare.

La polizze fideiussorie verranno restituite:

- nel caso in cui dette opere non risultassero necessarie a seguito del monitoraggio svolto a seguito della completa attivazione della superficie di vendita autorizzata;
- quanto alla fidejussione di € 400.000 di cui al precedente punto a): a seguito dell'espletamento del monitoraggio di traffico come da articolo 2. allegato sub 4 ter e del deposito del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera;
- quanto alla fidejussione di € 4.600.000 di cui al precedente punto b):
 - a seguito del versamento dell'importo massimo di € 5.000.000,00 da parte del Soggetto aderente;
 - alla scadenza del termine di 5 anni, decorrente dalla data di trasmissione del progetto esecutivo.

La fidejussione di € 4.600.000,00, di cui alla lettera b), nel caso di completa attivazione della superficie di vendita autorizzata, potrà essere ridotta del minor importo risultante dalla procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016.

5. Qualora entro 6 (sei) mesi prima della scadenza del termine quinquennale di validità della fidejussione di € 4.600.000,00, di cui alla lettera b) del precedente comma 4, ricorrano entrambi i seguenti eventi:
- a) l'opera di scenario non sia stata realizzata in quanto l'esito del monitoraggio del traffico indotto di cui all'art. 2 allegato sub 4 ter) non abbia evidenziato criticità sul nodo conseguenti all'apertura della Grande Struttura di Vendita;
 - b) la Grande Struttura di Vendita risultasse attivata per una superficie inferiore al 90% di quella autorizzata, previa determinazione del Collegio di Vigilanza,
- la suddetta fidejussione - in aggiunta alla fidejussione di cui al precedente comma 4 lettera a) - sarà dal Soggetto aderente rinnovata a garanzia dell'eventualità che

l'esecuzione di una nuova campagna di monitoraggio di traffico conseguente al completamento della superficie autorizzata evidenzi la necessità di realizzare le opere di scenario di cui al precedente art. 8. comma 4 lettera b).

- 6. In tale ultimo caso, la fidejussione potrà essere restituita a seguito di espressa rinuncia del soggetto aderente alla realizzazione della superficie autorizzata residua.*
- 7. In caso di attivazioni parziali della struttura di vendita, qualora risulti necessaria per tali superfici, a seguito di monitoraggi post operam, la realizzazione di opere di scenario di importo inferiore a € 5.000.000,00, la quota residua rimarrà a disposizione per la realizzazione di eventuali opere di scenario di cui al precedente art. 8, comma 4, lettera b) che si rendessero necessarie a seguito dei monitoraggi post operam relativi alle superfici di vendita attivate successivamente; a garanzia della realizzazione di tali opere dovrà essere rilasciata a favore di Regione Lombardia apposita fideiussione per la quale si applicano le modalità di rilascio, estinzione ed escussione di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6.*

Articolo 7

All'art. 10 – Cronoprogramma, dopo il comma 2 viene inserito il seguente comma 2 bis:

- 2 bis. Gli interventi di cui al punto 8.4, primo periodo, lettera a) dovranno avere inizio entro massimo 180 giorni dal rilascio del relativo titolo abilitativo ed essere completati entro i successivi 365 giorni di calendario consecutivi, salvo sospensioni dei lavori per cause di forza maggiore.*

Il presente Atto modificativo ed integrativo è sottoscritto in data

La REGIONE LOMBARDIA

.....

La CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

.....

Dati : 213036/7.4/2010/475

PAG. 15 (ALL. A)

IL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

.....

Società LOCATE DISTRICT S.p.A.
(per adesione e accettazione degli impegni che la riguardano)

.....